

STATUTO RECANTE LE FORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

"POLO LOGISTICO INTEGRATO DI MORTARA S.P.A."

Titolo Primo

Art. 1 - E' costituita una società per azioni denominata:

"POLO LOGISTICO INTEGRATO DI MORTARA S.P.A."

Art. 2 - La società ha per oggetto sociale la promozione, la realizzazione, la gestione di un'interporto merci, come definito dalla legge n. 240 del 1990 e successive modifiche, nel contesto del piano del sistema della **intermodalità** e della logistica in Lombardia.

La società potrà inoltre promuovere, realizzare e gestire infrastrutture per la logistica ed il trasporto merci. Tale attività devono comunque intendersi estranee all'esercizio di un servizio pubblico. Per il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà svolgere tutte quelle attività considerate strumentali o complementari quali:

- partecipazioni in altre società o consorzi esercenti il trasporto, la movimentazione e la logistica delle merci, fermo restando il limite di cui all'articolo 2361 del Codice Civile;

- acquisizione di impianti per il trasporto, la movimentazione e la logistica delle merci;

- forniture a terzi di servizi riguardanti il trasporto, la movimentazione e la logistica delle merci;

- acquisti di terreni in vista di una loro utilizzazione per

la realizzazione di un'interporto o di altra infrastruttura prevista dall'oggetto sociale;

- conduzione di terreni in attesa della loro trasformazione;

- fornitura di servizi di assistenza agli operatori ed ai loro mezzi;

- l'esercizio, in proprio o tramite società o imprese di terzi, di bar, ristoranti e alberghi e strutture similari destinate all'ospitalità, ivi inclusa la somministrazione di alimenti e bevande in genere. Il tutto nel rispetto delle norme di legge e di regolamento in materia di ristorazione e alberghiera, delle norme di igiene, delle norme sulla prevenzione antincendio, delle norme sulla sicurezza e degli obblighi di natura assicurativa e previdenziale.

La società, potrà, inoltre, sottoscrivere convenzioni con la Pubblica Amministrazione anche per beneficiare di contributi di leggi statali o regionali o di fondi dell'Unione Europea.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e, solo per quest'ultimo fine, e comunque non quale attività prevalente e non nei confronti del pubblico potrà compiere operazioni finanziarie, concedere avalli, fidejussioni e garanzie in genere a favore della Società e di Terzi.

Art. 3 - La società ha sede in Mortara.

Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso

Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello Statuto sociale.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire sedi secondarie, filiali, magazzini, depositi, rappresentanze e di sopprimerle, purchè in Italia.

Art. 4 - La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente per deliberazione dell'assemblea.

Titolo Secondo

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Il capitale sociale è di euro 66.064.000,00 (sessantaseimilioneisessantaquattromila), rappresentato da n. 400.000 (quattrocentomila) azioni da nominali euro 165,16 (centosessantacinque e sedici centesimi) cadauna.

Art. 6 - Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto nelle assemblee della società.

Il domicilio dei soci, nei loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

L'Assemblea ordinaria potrà stabilire che le azioni non siano rappresentate da titoli. In tal caso il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 7 - Le azioni sono trasferibili sia tra vivi che "mortis causa". In caso di trasferimento tra vivi,

l'alienazione delle azioni è sottoposta alla particolare condizione che le stesse vengano preventivamente offerte in prelazione agli altri azionisti. A tal fine, il socio che intenda cedere le proprie azioni dovrà far pervenire al Consiglio di Amministrazione, a mezzo raccomandata A.R., la comunicazione della propria intenzione di vendita, completa di tutti gli elementi essenziali dello stipulando contratto, ivi compresi il nominativo dell'aspirante acquirente, il prezzo offerto da quest'ultimo e le condizioni di pagamento del medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la richiesta del socio alienante agli altri soci entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.

La rinuncia del diritto di prelazione da parte degli altri soci, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'offerta, darà diritto al socio di cedere liberamente le sue azioni a terzi. Il trasferimento dovrà comunque avvenire entro trenta giorni dalla rinuncia al diritto di prelazione. La volontà di esercitare il diritto di prelazione dovrà essere manifestata a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Consiglio di Amministrazione e da questi comunicata senza indugio al socio che intende cedere le sue azioni.

In caso vi siano più soci che intendano esercitare la prelazione, questi avranno diritto all'acquisto delle azioni

poste in vendita in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

La società non potrà prendere nota nei propri libri di alcun trasferimento di azioni per atto tra vivi se non sia data prova del pieno rispetto delle condizioni sopra precisate.

Art. 8 - Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea nei modi di legge fermo restando il diritto di opzione a favore dei soci, a meno che una maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto non deliberi un aumento di capitale riservato, con esclusione del diritto di opzione nel rispetto delle norme di Legge. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso agli azionisti un termine non inferiore ai 30 giorni dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese. I soci che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano non optate, ai sensi del 3° comma dell'articolo 2441 del C.C..

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa i modi ed i tempi nonchè il saggio di interesse a carico dei ritardatari, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

In sede di delibera di aumento di capitale potrà essere derogato l'art. 2342 C.C. sulla necessità di eseguire conferimenti in denaro.

Sempre per deliberazione dell'assemblea esso può essere ridotto, salvo il disposto degli Artt. 2327 e 2413 del Codice Civile, anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti, di determinare attività o di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società abbia partecipazione.

Art. 9 - La società potrà inoltre emettere obbligazioni al portatore e/o nominative anche convertibili in azioni con l'osservanza e le limitazioni derivanti dalle leggi vigenti.

La competenza a deliberare tali emissioni spetterà sempre all'assemblea straordinaria.

Art. 10 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione , la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

La decisione di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R entro 30 giorni dalla iscrizione al Registro Imprese della decisione che legittima il recesso; oppure in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Il rimborso della partecipazione valutata ai sensi

dell'articolo 2437 ter C.C. può avvenire anche mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci con decisione unanime.

Art. 11 - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo finanziamenti con o senza obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

Titolo Terzo

ASSEMBLEE

Art. 12 - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Essa è ordinaria e straordinaria a sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 13 - L'assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva comunque la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro un termine maggiore ma nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma art.2364 del Codice Civile. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia o in altro stato membro dell'Unione

Europea.

Art. 14 - La convocazione dell'assemblea avviene a cura dell'organo amministrativo con avviso trasmesso con lettera raccomandata A/R, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea ai soci, ai Sindaci ed agli Amministratori.

Art. 15 - Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In ogni caso l'assemblea si reputa validamente costituita senza formale convocazione se vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e del Collegio Sindacale, salva la facoltà di ciascuno dei partecipanti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi in cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte, ai componenti assenti degli organi citati.

Art. 16 - Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione ordinaria posseduta. Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto. Non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della

relativa certificazione.

Se i partecipanti all'assemblea non risultano iscritti nel Libro dei Soci, la società provvede senza indugio, dopo l'assemblea, alla loro iscrizione, sempre che le azioni siano nominative.

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, a norma di legge.

Art. 17 - E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, mediante mezzi di telecomunicazione o con espressione di voto per corrispondenza. All'uopo l'assemblea ordinaria dovrà approvare un regolamento predisposto dall'organo amministrativo che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari con tali metodologie a sensi di legge.

Art. 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Unico Amministratore ed in sua assenza, da persona eletta dall'assemblea stessa, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo

svolgimento degli interventi ed accertare i risultati delle votazioni.

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

Art. 19 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

Art. 20 - L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 21 - In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale fermo restando quanto previsto dal 4° comma dell'art. 2369 del C.C. e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, salvi i casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2441 C.C., per i quali è necessario il voto favorevole di

tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Titolo quarto

AMMINISTRAZIONE

Art. 22 - L'amministrazione della società può essere affidata ad un Consiglio di Amministrazione o ad un Amministratore Unico.

Art. 23 - Quando l'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, questo è formato da sette a undici membri.

L'assemblea ordinaria, previa determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, provvede alla loro nomina con le maggioranze previste dai precedenti articoli 20 e 21.

Il Consiglio nomina il Segretario del Consiglio di Amministrazione anche tra persone esterne al Consiglio.

In sede di costituzione della società, la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la loro nomina vengono effettuate con l'atto costitutivo.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla sostituzione nei modi stabiliti dall'art. 2386, 1° comma del C.C., con esclusione di quelli nominati dagli Enti di cui al comma precedente, per i quali occorrerà procedere a nuova designazione da parte di questi ultimi. Se per dimissioni o per altre cause

viene a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intende cessato l'intero Consiglio e l'assemblea deve essere convocata d'urgenza per provvedere alla nuova nomina.

Gli amministratori possono essere scelti anche tra i non soci, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Il Consiglio designa il presidente, salvo che non sia nominato per la prima volta nell'atto costitutivo o dall'assemblea in sede di nomina. Il Consiglio nomina almeno un Vice-Presidente che esercita gli stessi poteri del Presidente in caso di assenze o impedimento.

Il Consiglio inoltre può delegare nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il

generale andamento della gestione. Il Consiglio di Amministrazione ha pure facoltà di nominare direttori nonchè procuratori ad negocia per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della società, sia altrove purchè in Italia tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o comunque almeno ogni tre mesi.

Il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un quarto dei suoi membri. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante invio della relativa comunicazione contenente la data e l'ora della riunione nonchè gli argomenti all'ordine del giorno, almeno tre giorni prima della data della stessa riunione, a mezzo di raccomandata o in caso di urgenza con telegramma o telefax da spedire almeno un giorno prima, indirizzata a ciascuno degli amministratori e ai sindaci, presso la loro residenza ovvero presso il domicilio eletto da ciascuno per iscritto.

L'avviso di convocazione deve indicare dettagliatamente gli argomenti all'ordine del giorno. Il consiglio di amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione. All'uopo il consiglio di amministrazione potrà predisporre apposito regolamento interno.

Le riunioni del consiglio sono valide anche in mancanza della convocazione di cui sopra, nel caso in cui tutti gli amministratori e tutti i sindaci siano presenti e salvo che taluni amministratori vi abbiano rinunciato per iscritto.

Per la costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità la proposta è respinta.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Ina caso di assenza del Presidente le riunioni del consiglio saranno presiedute dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Art. 24 - Il consiglio di amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società e può compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento dello scopo sociale, fatta eccezione per quelli che, per legge o per statuto, spettino esclusivamente all'assemblea.

Il Consiglio ha quindi fra le altre, la facoltà di validamente

acquisire, vendere, permutare e conferire in Società, locare e dare in concessione beni immobili, mobili anche registrati, contrarre mutui, assumere partecipazioni in

altre società costituite o costituende, consentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni ed annotazioni ipotecarie, rinunciando ad ipoteche legali, esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità, nominare e retribuire consulenti, nominare personale di ogni ordine e grado fissandone le relative attribuzioni e retribuzioni, deliberare regolamenti per il funzionamento di ogni servizio, autorizzare a compiere qualsiasi operazioni presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissione e di altre banche ed Istituti di Credito, della società Ferrovia dello Stato e di quelle delle Poste, presso gli Uffici Doganali, di Polizia, dell'Amministrazione Finanziaria ed, in genere, presso qualsiasi altro Ufficio Pubblico o Privato e dare al caso valida quietanza, ricevuta e/o discarico con esonero dei rispettivi Enti da ogni e qualsiasi responsabilità, agire e resistere avanti qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa per ogni grado di giurisdizione, come pure nei giudizi di revocazione e Cassazione, transigere e compromettere in arbitri anche se amichevoli compositori.

Il consiglio di amministrazione potrà inoltre attribuire ad uno o più amministratori, congiuntamente o separatamente, ovvero funzionari e dipendenti della società o anche ad estranei i poteri per compiere determinate categorie di atti

o di affari o singole operazioni, fissandone le modalità e le condizioni.

Art. 25 - Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare mediante verbale, trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 26 - Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori un compenso fisso e periodico.

Art. 27 - Il potere di rappresentanza della società è generale. Esso spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, in via tra loro disgiunta salvo che il Consiglio non abbia diversamente deliberato.

Art. 28 - La firma sociale spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati dal consiglio stesso. Spetta altresì a quei soggetti che saranno designati dal consiglio in occasione di attribuzioni specifiche a norma dell'art. 24.

Art. 29 - Quando l'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico, questi viene nominato dall'assemblea ordinaria.

L'amministratore unico dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Art. 30 - L'amministratore unico ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento dello scopo sociale, fatta eccezione per quelli che, per legge o per statuto, spettino esclusivamente all'assemblea.

Art. 31 - All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio; l'assemblea può inoltre assegnargli un compenso annuo.

Titolo Quinto

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 32 - Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dai precedenti articoli 20 e 21.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato **ricostituito**.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del codice civile ed inoltre, salvo quanto stabilito dall'art. 2409 bis 3° comma C.C., esercita

il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

Titolo Sesto

BILANCIO ED UTILI

Art. 33 - Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre (31/12) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redigerà il bilancio a norma di legge.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, fintanto questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti, salvo che l'assemblea deliberi speciali accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Titolo Settimo

SCIoglIMENTO

Art. 34 - Addivenendosi per qualunque causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori anche fra i non soci, indicandone i poteri ed il compenso.

Titolo Ottavo

CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 35 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, potrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione vi è la sede legale della società, su richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina in via irrituale e secondo equità: la decisione è inappellabile e **vincolerà** tutte le parti.

L'arbitro determinerà anche l'importo delle spese che saranno a carico della parte soccombente.

Titolo Nono

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Per tutto quanto non è previsto nel presente
statuto si fa riferimento alle disposizioni del vigente
Codice Civile.